

COMUNE DI OGGIONO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 55 del 6/07/2006

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Principi Fondamentali

1. Il Comune di Oggiono è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato Italiano.
2. Il Comune di Oggiono riconosce e si ispira alle eredità culturali, umanistiche e alle radici cristiane, della propria comunità.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, collabora e coopera con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
2. Il Comune cura gli interessi generali e specifici della propria comunità e del territorio sul quale essa vive e gode dei diritti riconosciuti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia di cui è parte integrante.
3. In particolare il Comune di Oggiono ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
 - b) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - c) promozione di una cultura di pace, di accoglienza e cooperazione internazionale ed integrazione razziale;
 - d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e soprattutto delle tradizioni locali riconoscendo in esse il proprio retaggio;
 - e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

f) promozione delle attività culturali, sportive del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Provincia di Lecco, della Regione Lombardia, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Oggiono si estende per ha 790 e confina con i Comuni di Annone di Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Molteno e Sirone.
2. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato in Oggiono.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Oggiono" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4036 in data 2 ottobre 1989.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, su autorizzazione del Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 4036 in data 2 ottobre 1989.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6 - Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al 1° comma è effettuata da un dipendente incaricato. L'attestazione di avvenuta pubblicazione è effettuata dal dipendente incaricato o, in mancanza, dal Segretario Comunale.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 – Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

Art. 8 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo del Comune ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza viene esercitata nel seguente ordine:
 - vice-sindaco se consigliere;
 - assessore più anziano d'età se consigliere;
 - consigliere con la maggiore cifra elettorale ottenuta.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è un organo collegiale che:
 - a) esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;
 - b) impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità;
 - c) privilegia nell'adozione degli atti fondamentali il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, delibera le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il proprio mandato politico-amministrativo presentate dal Sindaco.
3. Nella definizione delle linee programmatiche ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee da parte del Sindaco e dei competenti Assessori. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche nel corso del suo mandato.
5. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento finale sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee

programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o da chi ne esercita le funzioni vicarie come stabilito all'art. 8 comma 3 che formula l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere notificato nei seguenti termini:
 - sessione ordinaria 5 giorni prima della seduta;
 - sessione straordinaria 3 giorni prima;
 - sessione d'urgenza 24 ore prima.

Per tutti i termini va sempre rispettato il giorno libero e pertanto non si conta il giorno della convocazione.

Art. 11 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni permanenti composte con criterio proporzionale:
 - 2/3 dei componenti spetteranno alla maggioranza consiliare;
 - 1/3 dei componenti spetteranno alle minoranze consiliari;Tra di esse sono individuate quelle con specifiche funzioni di controllo e garanzia, la cui Presidenza è attribuita alle opposizioni.
2. L'elezione dei componenti è effettuata dal Consiglio Comunale.
3. La composizione, l'elezione ed il funzionamento delle dette Commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
I componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 12 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni temporanee e/o speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni temporanee, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine e dichiarata la funzione di garanzia in relazione alle sole commissioni speciali o temporanee e d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni temporanee può essere richiesta da almeno cinque dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La Commissione temporanea provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. La presidenza, se la commissione è dichiarata di garanzia, è riservata alle opposizioni, che propongono il candidato.
7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle richieste formulate dalla Commissione.
8. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consultive speciali i cui membri possono non far parte del Consiglio Comunale stesso

Art. 13 –Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Ai consiglieri il Sindaco può attribuire delega su affari specifici.
4. Il consigliere delegato risponde del suo operato solo al Sindaco, non ha diritto ad indennità speciali e può riferire ai vari Organi Comunali.
5. La delega può essere a termine o di mandato. Il Sindaco può revocare la delega dando motivata comunicazione al Consiglio entro 15 giorni dalla revoca e non è obbligato a sostituire il Consigliere delegato.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il funzionamento e le attribuzioni della conferenza dei Capigruppo.

CAPO II – GIUNTA E SINDACO

Art. 16 - Giunta Comunale - Composizione

1. La Giunta Comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e dagli Assessori, di cui uno con funzioni di Vicesindaco. Il numero degli Assessori, con un minimo di quattro e un massimo di sei, viene stabilito dal Sindaco con proprio atto.
2. Alla Giunta Comunale può partecipare senza diritto di voto e su espresso invito del Sindaco, il consigliere a cui è stata attribuita speciale delega su affari specifici.

Art. 17 – Nomina

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco e presentati contestualmente all'individuazione delle singole deleghe al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dando motivata comunicazione al Consiglio Comunale entro 15 giorni dalla revoca. Il Sindaco dovrà sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari o revocati, se per effetto delle revoche o dimissioni verrà meno il numero minimo di 4 assessori previsto dall'art. 16 comma 1 dello Statuto. Le deleghe fino a nuova attribuzione saranno in carico al Sindaco.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e delle revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
5. Gli Assessori potranno essere nominati anche tra i cittadini non Consiglieri. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 18 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore designato che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di sua assenza o impedimento, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine con cui i nomi sono stati comunicati al Consiglio Comunale.
3. In caso di dimissioni o revoca della delega da parte del Sindaco, quest'ultimo provvederà alla sua sostituzione, di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dal provvedimento di revoca. In quest'ultimo caso le motivazioni di tale provvedimento dovranno essere comunicate nel medesimo termine al Consiglio Comunale.

Art. 19 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne coordina e controlla l'attività.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite anche in modo informale dalla stessa.

Art. 20 – Competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati ad altri organi o uffici.
2. La Giunta Comunale dà attuazione agli indirizzi politico amministrativi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 21 - Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone solo quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale è curata dal Segretario Comunale o dal Vice Segretario Comunale, se nominato, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 22 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Egli ha la rappresentanza generale del Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 23 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di conseguenza.

Art. 24 - Decadenza della Giunta Comunale. Mozione di sfiducia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio Comunale per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica dal momento dell'approvazione della mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale o il Vice Segretario Comunale, se nominato, informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III - SEGRETARIO COMUNALE - UFFICI E PERSONALE

Art. 25 – Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
5. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale cui può essere conferita la responsabilità di uffici e servizi.

Art. 26 - Vicesegretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale avente funzioni vicarie individuandolo in uno dei funzionari del Comune, laureato in materie economiche, giuridiche o equipollenti.

Art. 27 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati in assenza di un rapporto fiduciario con gli organi di governo dell'Ente.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 28 - Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 29 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. A tale fine il Comune tende a:
 - ottimizzare la funzionalità degli uffici;
 - migliorare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e la gestione delle risorse attraverso il riconoscimento della professionalità del proprio personale e della qualità delle prestazioni lavorative personali.

Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale.
4. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 30 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali e può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi della norma vigente.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati o responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati da norme imperative e dai contratti collettivi di

lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 31 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo del Comune. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. I Responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco attribuisce la competenza al Segretario Comunale.

TITOLO IV - I SERVIZI

Art. 32 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 33 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio per pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 34 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 35 – Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto costitutivo dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità è nominato con le procedure e le modalità stabilite dal regolamento istitutivo.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono nella loro attività criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità, gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita

la vigilanza e verifica i risultati della gestione provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico finanziaria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 36 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 37- Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi

Art. 38 - Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.

Art. 39 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni con enti pubblici attraverso la stipula di apposita convenzione.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. All'assemblea del consorzio partecipa il Sindaco, o un suo delegato.

Art. 41 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 38 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 42 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune con altri soggetti pubblici, promuove un accordo di programma.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti dei soggetti interessati, viene definito in un'apposita conferenza. L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco.
3. L'accordo di programma deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici.
4. Negli altri casi l'accordo di programma è portato a conoscenza del Consiglio Comunale a mezzo di comunicazione del Sindaco.

TITOLO VI - PATRIMONIO FINANZA CONTABILITA'

Art. 43 - Demanio e Patrimonio

1. Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 44 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dallo Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.
3. Nella determinazione di imposte e tariffe, in applicazione dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie, il Comune agevolerà le categorie di cittadini più deboli.

Art. 45 - Revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 44, disciplinerà altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI CAPO I – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 46 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Nell'ambito delle proprie funzioni il Comune favorisce: a) la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea residenti nel territorio comunale con le stesse forme e modalità garantite ai cittadini italiani residenti; b) il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi cittadini residenti all'estero anche attraverso Enti e organizzazioni Internazionali.

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 47 - Principi generali

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso: - l'erogazione di contributi e la disponibilità di strutture, beni e servizi; - la possibilità di accedere ai dati di cui è in possesso; - la previsione di idonee forme di consultazione delle stesse nel processo di formazione degli atti generali .

Art. 48 – Associazioni

1. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce i criteri generali per registrare in appositi albi comunali, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le autonome forme associative e di cooperazione che operano sul territorio, distinguendo quelle rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria da quelle con finalità sociali.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro il termine stabilito dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 49 - Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni e dei gruppi consiliari strutture, beni o servizi.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi del Comune sono stabilite in apposito regolamento.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 50 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO III – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 51 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nel presente statuto.
2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti

per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio Comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 52 - Partecipazione alla formazione del bilancio

1. Il Comune di Oggiono individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale un valore irrinunciabile da realizzare mediante il coinvolgimento, attivo e propositivo, nelle decisioni amministrative e nelle scelte del bilancio di previsione comunale.
2. Il Comune di Oggiono garantisce la realizzazione di progetti partecipati dalla cittadinanza nelle forme previste dagli appositi regolamenti comunali.
3. Allo scopo di esercitare l'incontro partecipato fra Comune, associazioni e cittadini, vengono istituiti momenti assembleari, convocati anche per aree omogenee o d'interesse funzionanti secondo le modalità previste da specifico Regolamento. Le consultazioni assembleari devono raccordarsi con i termini di approvazione del Bilancio comunale.

Art. 53 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e di sviluppare la coscienza civica dei cittadini, può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, con potere propositivo, nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, cultura, politiche giovanili.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, nonché i rapporti con la Giunta e il Consiglio Comunale, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 54 - Interventi nel procedimento Amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi e comunque almeno n. 1 giornale a diffusione provinciale garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e/o dai regolamenti comunali.
7. Il Responsabile dell'istruttoria entro i tempi stabiliti dalla legge e/o dai regolamenti, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle istanze e delle osservazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli vietati dai regolamenti.
11. La Giunta Comunale ed i responsabili di servizio nell'ambito delle proprie competenze potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12. La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze non potranno deliberare su questioni rientranti nella casistica del presente articolo senza che sia conclusa la procedura prevista dai commi precedenti del presente articolo.

Art. 55 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in generale possono rivolgere al Sindaco, per la migliore tutela degli interessi collettivi e diffusi, istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento sulla partecipazione indica le modalità di presentazione dell'istanza e le forme di pubblicità della stessa nonché tempi e modalità delle risposte.

Art. 56 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono, rivolgersi in forma collettiva, proporre petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e le modalità di assegnazione all'organo competente. La petizione è esaminata dall'organo competente entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. L'organo competente procede nell'esame della petizione entro i termini stabiliti nel regolamento disponendo le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o disponendone l'archiviazione. In quest'ultimo caso il provvedimento d'archiviazione dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
4. Se il termine previsto dal regolamento non è rispettato, ciascun Consigliere, può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima successiva seduta del Consiglio Comunale.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita comunicazione al soggetto proponente.

Art. 57 – Proposte

1. I cittadini nelle forme e nei limiti determinati dal regolamento sulla partecipazione possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che saranno esaminate, nel termine stabilito nel regolamento, dall'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei servizi interessati, e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro il termine previsto dal regolamento.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 58 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 59 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per tutti gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla normativa vigente.

Art. 60 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum abrogativi possono avere per oggetto solo gli atti deliberati dal Consiglio Comunale.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il corpo elettore in misura che dovrà essere stabilita in apposito regolamento;
 - b) il Consiglio Comunale.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 61 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;

- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione
- f) le modalità di attuazione.

Art. 62 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO IV – DIFENSORE CIVICO

Art. 63 – Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e deve ottenere almeno 13 voti in una seduta successiva a quella di elezione della Giunta Comunale e comunque non oltre sei mesi.
2. Nel caso in cui dopo tre votazioni, da tenersi in tre separate sedute del Consiglio Comunale, non si raggiungesse la maggioranza di cui sopra lo stesso verrà nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nella mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 64 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone residenti nella Provincia di Lecco che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
 - c) i Ministri di Culto;
 - d) gli Amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero l'adottante o l'adottato, i fratelli, i coniugi, parenti o affini fino al terzo grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 65 - Mezzi e prerogative

1. Il difensore civico ha l'ufficio presso la sede comunale. La deliberazione di nomina provvederà a stabilire la segreteria, il compenso ed il personale addetto
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.
3. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; sollecita, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
5. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
6. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 66 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio Comunale.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% dei cittadini aventi diritto di voto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 68 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 69 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Le norme dello statuto e dei regolamenti sono disapplicate qualora in contrasto con una norma superiore intervenuta successivamente.

Art. 70 – Ordinanze

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può esercitare, nell'ambito delle proprie funzioni, il potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili su espressa disposizione del Sindaco.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 71 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.